

dovrà tenere un'apposito Registro col numero d'ordine progressivo, da essere pure posto in testa del conto medesimo.

K. Questi conti ossia **Riversali** rimasti nell'Uffizj Consolari dovranno dagli **I. R. Vice-Consoli** od agenti Consolari all'espriro d'ogni trimestre essere immancabilmente inoltrati, assieme con la corrispondente Specifica trimestrale de' bastimenti austriaci di arrivo e di partenza dal loro Distretto, ai rispettivi loro Consoli e Consoli Generali, ai quali incombe il dovere di tenerne registro, di rimettere poi tanto i loro proprj Conti con le loro proprie Specifiche trimestrali, quanto quelli degli anzidetti Vice - Consoli ed agenti Consolari, direttamente all' **I. R. Governo del Litorale Austriaco** per l'opportuno uso d'Uffizio.

L. Gli **I. R. Consoli Vice-Consoli** ed agenti Consolari sono tenuti di prestare e far prestare dai loro Cancellieri tutta l'assistenza ed attività nelle occorrenze, affari e liti de' Naviganti ed altri Austriaci senz' alcuna benchè minima particolare ricognizione in tutte quelle occasioni, e per tutti quegli altri Atti ed operazioni dal loro Uffizio, che non si trovano contemplati nel presente Regolamento, con cui s'intende derogato a qualunque altra Tariffa d'uso o di abuso anteriormente esistita.

Trieste, il dì 24 giugno 1824.